

**Lavoratori Italiani o comunitari da adibire ad attività subordinata  
da svolgere nei Paesi extracomunitari.**

**I DATORI DI LAVORO:**

- a) residenti, domiciliati o aventi la propria sede anche secondaria nel territorio nazionale;
  - b) le società costituite all'estero, con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile;
  - c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
  - d) i datori di lavoro stranieri
- 
- per reclutare in Italia lavoratori Italiani o comunitari o per trasferire dall'Italia propri dipendenti, per attività subordinata da svolgere nei Paesi extracomunitari, devono chiedere, in via preventiva, l'autorizzazione, presentando istanza, debitamente bollata e documentata secondo il MODELLO n° 1;
  - nel caso in cui il datore di lavoro abbia depositato, presso il Ministero del lavoro, dei contratti tipo, la successiva domanda di autorizzazione si intende accolta (silenzio assenso) laddove il Ministero non provveda nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa;
  - in quest'ultima ipotesi, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, il datore di lavoro può effettuare l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione entro i 3 giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, utilizzando il MODELLO n° 2.

**I LAVORATORI** disponibili a svolgere attività all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento presso la Direzione Regionale del Lavoro competente per regione di residenza, utilizzando il MODELLO n.° 3.

.....

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art.1, comma 2, ed art. 2, comma 5 e 6, del D. L. 31/7/1987, n. 317 convertito, con modificazioni, nella L. 3/10/1987, n. 398  
D.M. 16/8/1988, pubblicato sulla G.U. 224 del 23/9/88